

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FORLÌ CATTOLICA E PREDAPPIO PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede municipale di _____,

TRA

- il Comune di Forlì (FC), rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "Capo convenzione", avente C.F. _____;

- il Comune di Cattolica (Rn), rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso avente C.F. _____;

E

- il Comune di Predappio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. _____;

PREMESSO

- che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, oggi Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo regionale, di stipulare tra loro convenzioni per il Servizio di Segreteria;

- che i Comuni di Forlì, Cattolica e Predappio sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari;

- che il Consiglio comunale di Forlì con propria deliberazione n. _____ del _____, il Consiglio comunale di Cattolica, con propria deliberazione n. _____ del _____ e il Consiglio comunale di Predappio, con propria deliberazione n. _____ del _____ dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;

- che la classe di appartenenza della nuova sede convenzionata, secondo i criteri di cui alla Circolare dell'Albo Nazionale prot. n. 485 E-P del 24/3/2015, e come riconosciuto con provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Bologna - Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell'Emilia Romagna, è la A, considerata la seguente classificazione degli Enti convenzionati:

- Forlì classe A
- Cattolica classe IB[^] (Segreteria riclassificata con D.M. 17/6/1981);

- Predappio classe 3^;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria comunale dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Forlì, Cattolica e Predappio, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che il Comune Capo convenzione è il Comune di Forlì, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario titolare dei tre comuni, d'intesa con il Sindaco del Comune di Cattolica e di Predappio.

3. DECORRENZA E DURATA

L'entrata in vigore della convenzione avverrà a seguito del riconoscimento della stessa da parte dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al 31/12/2021, comunque non oltre la scadenza del centovesimo giorno dalle prossime elezioni comunali del Comune di Cattolica (2021).

Il recesso dalla convenzione potrà anche avvenire prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti. In tal caso, la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica del recesso o a diverso successivo termine appositamente determinato.

Per i due Comuni di Forlì e Predappio, tenuto conto della imminente scadenza del mandato, è prevista l'ipotesi di recesso anticipato, da formalizzare mediante avvio della procedura di nomina del nuovo segretario ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 267/2000, entro il centovesimo giorno dall'elezione del prossimo sindaco.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati che si accorderanno in merito all'eventuale assegnazione al Segretario della titolarità di una delle sedi, o anche di due sedi in forma convenzionale.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre all'Albo Nazionale dei Segretari dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio per cinque giorni alla settimana secondo le seguenti modalità:

- Comune di Forlì 15 ore/settimana;
- Comune di Cattolica 12 ore/settimana
- Comune di Predappio 9 ore /settimana

tenuto conto delle giornate di apertura pomeridiana degli uffici degli enti in convenzione e comunque correlando in modo flessibile il proprio tempo di lavoro alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico.

Il calendario dei giorni è stabilito di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario, e potrà essere variato per necessità di servizio.

Il Segretario comunale dipende funzionalmente da ciascuno dei Sindaci a seconda del comune interessato agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Sindaco del comune capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con gli altri Sindaci.

5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per i tre enti convenzionati.

Sarà possibile, in alternativa alla soluzione di cui sopra, avvalersi del Vice Segretario in servizio presso uno degli Enti convenzionati, incaricato della reggenza o della supplenza da parte del Sindaco del Comune capo convenzione.

In caso di necessità, qualora le disposizioni di cui sopra risultino inattuabili, ciascuno degli Enti in convenzione potrà procedere autonomamente, mediante personale in possesso di idoneo titolo di studio, nel rispetto della disciplina vigente.

6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni della soppressa Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Al segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'uno all'altro dei comuni convenzionati, nella medesima giornata, per l'espletamento delle sue funzioni. Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i rimborsi delle spese di missione e trasferta, così come disciplinati dalla circolare del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n. 59/2011 e s.m.i..

7. RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico:

Per il 42% al Comune di Forlì

Per il 33% al Comune di Cattolica

Per il 25% al Comune di Predappio.

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune di Forlì, Capo convenzione. Il Comune di Cattolica e il Comune di Predappio rimborseranno al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico. L'Ufficio Stipendi del Comune capo convenzione comunicherà le somme da rimborsare con periodicità trimestrale. Il rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

8. MODIFICHE

Le modifiche alla presente convenzione dovranno essere adottate dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Interno, ex Albo Nazionale dei Segretari.

9. COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO – EX AGENZIA NAZIONALE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene

inviata al Ministero dell'Interno, ex Albo Nazionale dei Segretari, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO DEL COMUNE DI FORLI' - CAPO CONVENZIONE

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI CATTOLICA

.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO

.....
